Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Martedì 21 novembre** — **Numero 272**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge luogotenenziale n. 123, del 1916, e dal successivo decreto-legge luogotenenziale n. 1184.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 1288, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle della composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, annesse alla legge 18 luglio 1912, n. 806, sono sostituite dalle seguenti:

A) per gli ufficiali del R. esercito:

Grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio									
	Generale d'esercito	Tenente generale	Maggiore generale	Brigadiere generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano o 1° capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1
Tenente	—	—	—	—	1	1	1	2	2	
Capitano o 1° capitano	—	—	—	1	1	1	2	2		
Maggiore	—	—	—	1	1	3	2			
Tenente colonnello	—	—	1	1	2	3				
Colonnello	—	1	1	2	3					
Brigadiere generale	—	2	2	3						
Maggiore generale	1	3	3							
Tenente generale	2	5								

B) per gli ufficiali della R. marina:

Grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio									
	Ammiraglio	Vice ammiraglio	Contro ammiraglio	Sotto ammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardiamarina	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	—	—	—	—	1	1	1	2	2	
Tenente di vascello	—	—	—	—	1	1	3	2		
Capitano di corvetta	—	—	—	1	1	3	2			
Capitano di fregata	—	—	1	1	2	3				
Capitano di vascello	—	1	1	2	3					
Sotto ammiraglio	—	2	2	3						
Contrammiraglio	1	3	3							
Vice ammiraglio	1	6								

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1408 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834;
Vista la legge 3 aprile 1921, n. 742;
Sentito il Consiglio superiore delle foreste;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il regolamento, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, in esecuzione della legge 3 aprile 1921, n. 742, ed in sostituzione del regolamento 6 febbraio 1913, numero 212, per l'applicazione dei titoli 1° e 4° della legge 14 luglio 1912, n. 834, sull'istruzione forestale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

REGOLAMENTO
per la esecuzione dei titoli I e IV della legge 14 luglio 1912, n. 834, e della legge 3 aprile 1921, n. 742, sull'istruzione forestale.

TITOLO I.
Degli allievi e degli uditori

CAPO I.
Dell'ammissione

Art. 1.

Per essere ammessi a frequentare l'Istituto superiore forestale nazionale in qualità di allievi regolari è necessario farne domanda alla Direzione dell'Istituto, non più tardi del 15 ottobre. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
1° atto di nascita debitamente legalizzato;
2° diploma originale di laurea agraria o ingegneria;
3° quietanza del pagamento della tassa di iscrizione di L. 100, fatta alla tesoreria provinciale per essere accreditata alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale di Stato.

Sulla regolarità ed equipollenza dei titoli di studio esibiti da stranieri decide il Ministero di agricoltura sentito il Consiglio accademico dell'Istituto

Art. 2.

Coloro che intendono seguire come uditori uno o più corsi di insegnamento devono presentarne domanda alla Direzione, unendovi:
1° l'atto di nascita debitamente legalizzato;
2° i titoli di studio di cui sono provvisti;
3° la quietanza, rilasciata dalla tesoreria provinciale, di pagamento di una tassa d'iscrizione di L. 25 per corso; somma che sarà accreditata alla Cassa Depositi e prestiti per conto della azienda del Demanio forestale di Stato.

Sull'ammissione decide definitivamente il Consiglio accademico.

Gli uditori potranno ottenere dalla Direzione dell'Istituto un diploma speciale in corrispondenza degli studi compiuti, senza per altro acquistare alcun diritto all'abilitazione di cui all'art. 4 della legge.

Art. 3.

Entro il mese di luglio il Ministero di agricoltura bandirà il concorso fra gli allievi regolari per i posti di ispettore allievo di cui abbia bisogno l'Amministrazione. Nel bando di concorso saranno determinati i posti da assegnarsi ai laureati in agraria ed a quelli di ingegneria.

Art. 4.

Al concorso cui sopra potranno prendere parte soltanto gli allievi che non abbiano superato l'età di 30 anni, e abbiano conseguita la laurea da non oltre 2 anni.

La domanda dovrà presentarsi al Ministero di agricoltura non più tardi del 30 settembre, con i seguenti documenti:
1° certificato di inscrizione all'Istituto superiore forestale in qualità di allievo regolare;
2° specchietto della carriera scolastica percorsa, altri titoli e pubblicazioni;
3° certificato di cittadinanza italiana;
4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune dove abitualmente il concorrente risiede, di data non anteriore ai due mesi;
5° certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore ai due mesi.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Questi consisteranno in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta verterà per i laureati in agraria sopra un tema di agricoltura ed economia rurale, e quella per i laureati in ingegneria sulle costruzioni civili e stradali e idrauliche, escluse le marittime.

La prova orale consisterà in una discussione, che, muovendo dall'argomento del tema scritto, permetta alla Commissione di formarsi un concetto del grado di cultura del candidato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è composta di un consigliere di Stato che la presiederà, di un ispettore superiore forestale, del direttore e di due professori scelti fra gli insegnanti dell'Istituto superiore forestale, delle scuole superiori di agricoltura, delle Facoltà universitarie e dei politecnici e scuole di applicazione per gli ingegneri.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone, per ogni prova, di dieci punti.

Per essere classificati idonei nella graduatoria del concorso è necessario di avere riportato in ognuna delle prove scritte ed orali non meno di sei decimi dei punti disponibili

Art. 8.

Ai concorsi degli ispettori forestali allievi si applicano, per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, le norme degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 9.

I posti riservati ai laureati in ingegneria, che non vengono coperti, potranno essere conferiti, in ordine di graduatoria, ai laureati in agraria risultati idonei nello stesso concorso.

Analogo trattamento potrà essere fatto ai laureati in ingegneria per i posti destinati ai laureati in agraria rimasti scoperti.

Art. 10.

L'anno scolastico comincia il 15 ottobre; le lezioni terminano il 15 maggio. I periodi dal 15 maggio al 15 ottobre del primo anno scolastico e dal 15 maggio al 30 settembre del secondo anno scolastico, sono destinati alle esercitazioni di campagna, alle prove di esame e alle vacanze. Queste ultime hanno la durata di un mese per ciascun anno scolastico

Art. 11.

Gli allievi regolari e ispettori allievi debbono seguire i corsi con le relative esercitazioni e superare alla fine di ciascun anno gli esami, secondo la distribuzione risultante dalla seguente tabella:

MATERIE		Ore settimanali di lezioni		
1° Selvicoltura ed alpicoltura	biennale	3	1	oltre alle esercitazioni
2° Economia ed estimo forestale	del 2° anno	—	3	id.
3° Tecnologia ed utilizzazione dei boschi	id.	—	2	id.
4° Dendrometria ed assestamento forestale	biennale	2	2	oltre al disegno relat. ed eserc.
5° Sistemazioni idraulico-forestali e costruzioni occorrenti all'azienda forestale	id.	2	3	oltre al disegno ed esercitazioni.
6° Botanica forestale (fitografia e geografia botanica)	del 1° anno	2	—	oltre alle esercitazioni
7° Patologia forestale e cioè:				
a) Patologia forestale con complementi di fisiologia	del 1° anno	—	2	id.
b) Zoologia forestale	del 2° anno	—	1	
8° Chimica forestale	del 1° anno	2	—	id.
9° Mineralogia e geologia forestale	del 1° anno	2	—	id
10° Diritto forestale	del 2° anno	—	2	
11° Nozioni di diritto amministrativo, civile e penale	del 1° anno	2	—	
12° Topografia	del 1° anno	—	—	esercitazioni e disegno

La topografia e i complementi di matematica saranno svolti dagli insegnanti di costruzioni e di dendrometria come esercitazione e preparazione ai rispettivi corsi.

Per l'insegnamento delle lingue provvederà il Ministero su proposta del Consiglio accademico.

La distribuzione e la durata degli insegnamenti potranno essere modificate dal Ministero sentito il Consiglio suddetto.

Art. 12.

Gli esami sono speciali e generali.

Gli esami speciali hanno per oggetto le discipline indicate nell'articolo precedente, e si danno alla fine di ciascun anno scolastico. Per le discipline biennali gli esami vertiranno sopra le materie svolte in ciascun anno.

L'esame generale consiste in una prova scritta, da compiersi in un tempo non superiore alle otto ore, su di un tema formulato dalla Commissione esaminatrice, sopra un argomento relativo alle materie fondamentali ed in una discussione orale del tema stesso. Il medesimo ha luogo, dopo gli esami speciali, alla fine del secondo anno scolastico.

Art. 13.

Il Consiglio accademico stabilisce, anno per anno, la data degli esami e ne dà avviso agli allievi almeno dieci giorni prima.

La sessione di esami è unica; soltanto in via eccezionale potrà il Ministero, sentito il Consiglio accademico, concedere una sessione speciale a coloro che per giustificati motivi non abbiano potuto presentarsi alla prima.

Art. 14.

Le Commissioni per gli esami sono nominate dal Consiglio accademico e si compongono:

a) del professore della materia, presidente;

b) di due professori di materie affini.

La Commissione per l'esame generale è composta:

a) del direttore dell'Istituto che la presiede;

b) di sei professori dell'Istituto designati dal Consiglio accademico.

Per gli ispettori allievi, nella Commissione degli esami speciali un professore di materia affine sarà sostituito da un ispettore superiore forestale, delegato dal Ministero; in quello per gli esami generali, oltre il delegato suddetto, interverrà un consigliere di Stato, che ne assumerà la presidenza.

I risultati degli esami sono tradotti in valutazione numerica; ogni commissario dispone di dieci punti. Per l'idoneità occorrono i sei decimi del totale dei punti di cui dispone la Commissione.

Art. 15.

Gli ispettori allievi che, salvo l'eccezione di cui al capoverso dell'art. 13, non si presenteranno agli esami, o non ottengono l'approvazione in tutte le materie prescritte per ciascuna sezione, saranno, con decreto Ministeriale, senz'altro esclusi dall'Amministrazione forestale.

Art. 16

In base al risultato degli esami e a tre giudizi distinti che il Consiglio accademico darà sui risultati delle esercitazioni prati-

che, sull'attitudine al servizio e sulla condotta di ciascun ispettore allievo, giudizi che verranno tradotti in valutazione numerica da 0 a 10 come per gli esami, il Ministero, sentito il Comitato del personale, determina la graduatoria con la quale i medesimi entrano definitivamente a far parte del Corpo Reale delle foreste.

Art. 17.

L'abilitazione di cui all'art. 4 della legge è conferita mediante apposito diploma, rilasciato dalla Direzione dell'Istituto agli allievi regolari che abbiano superato tutti gli esami speciali e quello generale.

Uguale diploma sarà pure rilasciato agli ispettori allievi

TITOLO II.

Del personale insegnante

CAPO UNICO.

Art. 18.

L'insegnamento è impartito da professori ordinari e straordinari e da incaricati.

Art. 19.

La nomina dei professori ordinari avviene in seguito a concorso, salvo nei casi seguenti:

1° quando si tratti di persone, che, per opere, per scoperte o per insegnamenti dati, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie, che dovrebbero insegnare. In tal caso il ministro deve sempre udire, sulla proposta, il parere del Consiglio superiore delle foreste;

2° quando vi siano professori straordinari, che abbiano conseguita la stabilità di cui all'art. 28 del presente regolamento. Tra i professori straordinari aventi la stabilità saranno preferiti per la nomina alle cattedre vacanti di ordinario, coloro che abbiano una maggiore anzianità d'insegnamento.

La nomina dei professori straordinari è fatta sempre per concorso.

Art. 20.

I concorsi alle cattedre vacanti di ordinario e di straordinario, sono banditi dal ministro. L'avviso di concorso è pubblicato per tre volte, a brevi intervalli nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed è affisso all'albo di tutte le Università e di tutti gli Istituti superiori universitari.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in tre mesi almeno dopo la data della prima pubblicazione

Art. 21.

Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero, in tempo utile, la sua domanda accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica, con l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta e dell'atto di nascita debitamente legalizzato.

Delle pubblicazioni debbono essere presentate possibilmente cinque copie. Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi deve essere almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Le notizie sulla propria operosità scientifica, ed eventualmente didattica, debbono essere presentate in cinque esemplari, e l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del temine del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I concorrenti, che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, debbono inoltre presentare il certificato penale, di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso.

Art. 22.

Il concorso viene giudicato da una Commissione di cinque membri, nominata con decreto Ministeriale e composta di cinque professori che insegnino od abbiano insegnato la disciplina messa a concorso o una affine, presso l'Istituto superiore forestale, o scuole superiori di agraria, RR. Università, scuole di applicazione per gli ingegneri o politecnici.

Il ministro ha facoltà di chiamare a far parte della Commissione il direttore generale delle foreste e qualora si tratti di concorsi per discipline di carattere strettamente forestale, anche un ispettore superiore al posto di uno o due professori.

Art. 23.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti, sino al quarto grado civile incluso, non può far parte della Commissione, e qualora sia stato prescelto, deve avvertire il Ministero per la opportuna surrogazione.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro parenti od affini nel grado suddetto.

Art. 24.

La Commissione, costituita al completo, innanzi di intraprendere i suoi lavori, nelle prime adunanze elegge, nel proprio seno, con votazione segreta, il presidente, il relatore ed il segretario.

Le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di voti e non sono valide ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la Commissione.

In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

In mancanza del presidente, presiede l'anziano di età.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale che è firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 25.

La Commissione, venuta in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti, procede alla discussione dei titoli di ciascuno, espone i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascuno, senza tradurli in valutazione numerica; non fa dichiarazione di eleggibilità; propone al più tre candidati, in ordine di merito e non mai alla pari.

Art. 26.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l'hanno guidata a formularlo. La relazione, firmata dai commissari, è consegnata al ministro con tutti i verbali ed allegati.

In caso di rinunzia del primo eletto viene nominato il secondo e, rinunziando il secondo, ha diritto alla nomina il terzo, limitatamente al periodo di un anno dalla data dell'approvazione degli atti del concorso da parte del Consiglio superiore delle foreste.

Art. 27.

Il professore ordinario è nominato con decreto Reale. Il professore straordinario è nominato dal ministro per un anno ed è confermato annualmente, udito il Consiglio accademico dell'Istituto, con decreto Ministeriale.

Nel caso che il Consiglio accademico dia parere contrario alla conferma, ovvero il ministro non voglia attenersi al parere dato da esso in favore della conferma, il ministro deve chiedere le giustificazioni o difese scritte dell'interessato e sentire il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste, al quale darà comunicazione delle giustificazioni o difese eventualmente presentate dal professore.

Art. 28.

Il professore straordinario, dopo due successive conferme e tre anni solari di non interrotto esercizio, acquista la stabilità, che gli viene riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 29.

Per ottenere la promozione ad ordinario, il professore straordinario stabile deve presentare domanda al ministro, corredata con i titoli scientifici posteriori alla nomina a straordinario.

Il giudizio di merito sulla promovibilità del professore straordinario stabile è deferito ad una Commissione, nominata con le norme indicate nell'art. 22.

Art. 30.

I posti di ordinario e straordinario sono riservati ai titolari delle cattedre delle materie fondamentali indicate nell'art. 5 della legge, e al titolare della stazione sperimentale di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1921, n. 742.

Art. 31.

Sono affidate per incarico le materie ausiliare, e soltanto in via eccezionale, per la mancanza del titolare, quelle fondamentali.

Per gli incarichi affidati agli ispettori forestali sarà corrisposta l'indennità di missione corrispondente al proprio grado e stipendio, secondo quanto stabilisce l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311. Ove l'incarico abbia la durata di più anni tale indennità verrà limitata ai soli primi tre mesi di ciascun anno.

Uguale trattamento sarà fatto agli assistenti provenienti dal Corpo Reale delle foreste.

Art. 32.

Agli effetti degli assegni di direzione, analogamente a quanto è stabilito dall'art. 27 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 572, sono considerate Cattedre con Gabinetto:

1. Selvicoltura e alpicoltura.
2. Tecnologia ed utilizzazione dei boschi.
3. Dendrometria ed assestamento forestale.
4. Botanica forestale.
5. Patologia forestale.
6. Chimica forestale.
7. Mineralogia e geologia.
8. Sistemazioni idraulico forestali e costruzioni relative alle aziende forestali.

Nel caso di abbinamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1914, n. 831, l'assegno sarà uno solo.

TITOLO III.

Del Consiglio accademico e del direttore

Capo unico.

Art. 33.

Il Consiglio accademico si compone:

1° del direttore che lo presiede;

2° di tutti i professori

Intervenendo nei casi indicati dal presente regolamento, alle adunanze del Consiglio accademico, il direttore generale delle foreste, la presidenza spetta al medesimo.

Ha ufficio di segretario il più giovane dei professori presenti.

Art. 34.

Il direttore è nominato con decreto Reale tra i professori ordinari dell'Istituto. Resta in carica per un triennio e può essere riconfermato.

Art. 35.

Il Consiglio accademico, oltre a quelle di cui è cenno in singoli articoli del presente regolamento, ha le seguenti attribuzioni:

1° raccoglie dai professori i programmi di insegnamento per ogni corso, li coordina fra loro, avverte a colmare le lacune che vi apparissero, ed esige sopra tutto, che quelli delle discipline di importanza professionale comprendano tutta la materia indicata dal titolo della Cattedra;

2° stabilisce l'orario delle lezioni;

3° propone al ministro le persone da incaricare di insegnamenti vacanti, ed esprime i suoi voti sul modo di provvedervi;

4° esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

5° fa al ministro le proposte di mutazioni ed aggiunte nell'ordinamento scolastico e disciplinare, o nel materiale dell'Istituto, ed accompagna con le proprie osservazioni, quelle fatte dal direttore e dai singoli insegnanti.

Nel Consiglio accademico nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente, o che riguardano suoi parenti ed affini entro il terzo grado civile.

Gli incaricati, che non appartengono ai Corpi Reali delle foreste, delle miniere e del genio civile, prendono parte soltanto alle adunanze, in cui si discutono argomenti di cui ai numeri 1, 2 e 4.

Art. 36.

Il Consiglio Accademico è convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando quattro professori ne facciano richiesta motivata.

Art 37

Il direttore:

1° rappresenta l'Istituto;

2° conferisce le abilitazioni di cui all'art. 4 della legge e ne rilascia il relativo diploma;

3° notifica a chi spetta tutte le deliberazioni, debitamente motivate, prese dal Consiglio Accademico e comunica le risoluzioni del ministro a quelli cui concernono;

4° amministra e governa l'Istituto ed esegue le deliberazioni del Consiglio Accademico mediante la segreteria;

5° ha la vigilanza sulla biblioteca;

6° esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sugli impiegati, nei termini e nei modi indicati dal presente regolamento;

7° nomina e licenzia gli inservienti dell'Istituto e i custodi dei singoli musei, gabinetti e collezioni sulle proposte dei rispettivi professori;

8° presiede le adunanze del Consiglio Accademico;

9° riferisce al Ministero, con relazione annuale sull'andamento generale dell'Istituto;

10° presiede all'organizzazione ed esecuzione delle esercitazioni pratiche estive e delle escursioni, di accordo coi professori delle materie interessate e nei limiti di spesa approvata dalla Direzione generale delle foreste.

TITOLO IV.

Dei diritti e dei doveri degli insegnanti

Capo unico.

Art. 38.

L'insegnante ordinario, straordinario e incaricato, ha l'obbligo

di fare tutte le lezioni e le esercitazioni pratiche fissate dall'orario.

Art 39.

Agli insegnanti è altresì affidato il compito delle ricerche sperimentali, che il Consiglio accademico, coll'intervento, in questo caso, del direttore generale delle foreste, o di un ispettore superiore forestale da lui delegato, propone nell'interesse del servizio forestale.

Art. 40.

Il professore deve intervenire alla riunione del Consiglio accademico, prendere parte alla Commissione esaminatrice, alla quale è chiamato dal presente regolamento ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal ministro.

Egli non può esimersi da questi obblighi per ragioni di altre occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutare l'ora delle lezioni per propria determinazione o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, deve chiederne licenza al direttore, il quale deve sentire il Consiglio accademico prima di decidere.

Quando, per motivi di salute, o per altro legittimo impedimento, egli non potesse far lezione, deve mandare avviso al direttore in tempo, perchè gli studenti siano avvertiti.

Quando la malattia sia tale da far temere debba protrarsi, ne dà avviso al direttore, il quale, o gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al Ministero di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata.

Art. 41.

Il direttore non può concedere, ai professori, permessi di assenza per più di quindici giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso viene chiesto al ministro. I congedi non possono, in complesso, eccedere due mesi per ciascun anno scolastico

Art. 42.

Il professore ufficiale svolge, con l'aiuto dell'assistente, il proprio insegnamento in forma di lezioni tanto teoriche che pratiche (esercitazioni ed escursioni) e di conferenze con gli allievi; queste ultime possono farsi in ore diverse dalle lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte di ciascuna lezione.

Art. 43.

Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, nel quale segna, giorno per giorno, l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Questo registro deve essere ogni giorno, alla fine delle lezioni, consegnato alla segreteria.

Per gli insegnamenti tenuti per incarico, da retribuirsi secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite, la segreteria compila mensilmente un prospetto delle lezioni date da ciascun professore, secondo le risultanze del detto registro.

Tale prospetto deve portare la firma del direttore, con l'attestazione che le lezioni furono effettivamente impartite.

Art. 44

Ogni professore, prima di incominciare la lezione, ha l'obbligo di accertarsi, mediante appello, della presenza di tutti gli allievi, prendendo nota delle assenze, di cui, volta per volta, dà comunicazione alla Direzione, su apposito modulo.

TITOLO V.

Del personale assistente tecnico e subalterno

—

CAPO I.

Del personale assistente.

Art 45.

Gli assistenti sono nominati per decreto Ministeriale sulla proposta dei rispettivi insegnanti delle materie e del direttore del direttore dell'Istituto. Devono essere forniti di titolo accademico, salvo il disposto dell'articolo 47.

La nomina ha effetto per la durata di un anno, a decorrere dal 16 ottobre, e s'intende tacitamente confermata per i due anni successivi, qualora non intervenga una disposizione contraria.

La cessazione dall'ufficio è disposta per decreto Ministeriale, su proposta motivata del professore e non può avere effetto che alla fine dell'anno, salvo i casi di volontarie dimissioni o di provvedimento disciplinare.

Art. 46.

Gli assistenti, subordinatamente al titolare della cattedra, hanno la direzione immediata dei servizi cui sono specialmente addetti e possono, in caso di brevi assenze, supplire nelle lezioni il rispettivo professore.

Art. 47.

È data facoltà al ministro di destinare temporaneamente, su proposta dei rispettivi professori, come assistenti alle cattedre di materia tecnico forestale, anche ufficiali del Corpo Reale delle foreste.

L'incarico viene dato con decreto Ministeriale e la sua durata non può essere superiore ad un anno scolastico, salvo conferma.

Agli ufficiali suddetti spetta l'indennità di cui all'articolo 31 del presente regolamento.

CAPO II.

Del personale tecnico e subalterno

—

Art. 48.

I capi tecnici, addetti ai singoli gabinetti e laboratori scientifici o scientifico-pratici, attendono ai lavori meccanici e manuali richiesti dai bisogni dell'insegnamento sperimentale e dimostrativi, e dai bisogni della ricerca scientifica.

Art. 49.

I capi tecnici sono nominati, su proposta del direttore di gabinetto e laboratorio, con decreto Ministeriale che ha effetto per la durata di un anno, a partire dal 16 ottobre.

La nomina s'intende tacitamente confermata di anno in anno, fino a che non intervenga una disposizione contraria.

Dopo un triennio i capi tecnici, che abbiano fatta buona prova, conseguono la nomina stabile per decreto Ministeriale.

Art. 50.

Le nomine del personale subalterno hanno effetto per la durata di un anno, a partire dal 16 ottobre. Esse s'intendono tacitamente confermate di anno in anno e dopo un triennio il personale stesso acquista la stabilità.

TITOLO VI.

Della disciplina nell'Istituto

—

CAPO I.

Della disciplina dei professori

—

Art. 51.

Per la disciplina dei professori ordinari e straordinari e degli incaricati, che non facciano parte dei corpi Reali delle foreste, delle miniere e del genio civile sono applicabili le disposizioni degli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste esercita nei casi previsti dagli articoli su mentovati, le funzioni demandate al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

CAPO II.

Della disciplina per gli allievi

—

Art. 52.

La giurisdizione disciplinare spetta, per gli allievi regolari e per gli uditori, a norma dell'articolo seguente, al direttore dell'Istituto od al Consiglio accademico e non si estende fuori della cerchia degli stabili di cui si compone l'Istituto.

Per gli allievi regolari ispettori forestali la giurisdizione disciplinare spetta al direttore, cui vengono, a tale effetto, attribuite le competenze disciplinari dell'ispettore capo e dell'ispettore superiore forestale di compartimento, specificate nel regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 188.

Art. 53.

Le pene che le autorità dell'Istituto possono pronunciare per gli allievi ordinari o uditori sono le seguenti:

1° l'ammonizione;

2° la sospensione dagli esami;

3° l'esclusione dall'Istituto.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore, in conformità dell'art. 99 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

I motivi pei quali viene fatta l'ammonizione sono comunicati ai parenti o al tutore dello studente.

L'applicazione delle pene di secondo e terzo grado spetta al Consiglio accademico.

Art. 54.

Lo studente può, contro il giudizio delle autorità dell'Istituto, nel caso gli sia applicata la pena di secondo o terzo grado, appellare al ministro, il quale provvede definitivamente.

Art. 55.

L'insegnante deve accertarsi della diligenza dello studente e deve assicurarsi del profitto con esercizi e con interrogazioni.

TITOLO VII.

Delle esercitazioni e delle escursioni.

—

CAPO UNICO.

Art. 56.

Le esercitazioni di campagna di cui all'art. 5 della legge, si compiono in due modi:

1° escursioni dimostrative;

2° esercitazioni di operazioni tecnico-forestali, in località determinata dal Ministero, su proposta del Consiglio accademico.

Le escursioni di cui al n. 1 sono proposte ed eseguite dal professore della materia, previa approvazione del direttore dell'Istituto, e dentro i limiti delle dotazioni ad esse assegnate.

Le esercitazioni di cui al n. 2 sono eseguite esclusivamente in materia di selvicoltura, estimo forestale, dendrometria ed assestamento forestale, sistemazioni idraulico-forestali, strade forestali, topografia, e vengono dirette dai rispettivi professori ed assistenti.

Per esse il direttore, d'accordo coi professori, presenta al Ministero, entro il mese di aprile di ogni anno, il programma col preventivo della spesa, nei limiti delle dotazioni ad esse assegnate.

Il Ministero, in base al piano dell'escursione e delle esercitazioni, dà agli ispettori forestali, nel cui ripartimento debbono le medesime svolgersi, gli ordini e le istruzioni, perchè vengano messi a disposizione dei professori e degli allievi i materiali ed i locali ad essi occorrenti.

Art. 57.

Per le esercitazioni pratiche degli allievi servono:

1° gli orti forestali e gli arboreti, come pure i fabbricati di cui all'art. 25 della legge;

2° le foreste dell'azienda del Demanio forestale di Stato.

Art. 58.

I professori ed assistenti, che prendono parte alle esercitazioni di campagna, di cui agli articoli precedenti, hanno diritto alle indennità stabilite per i funzionari del Corpo Reale delle foreste.

Tali indennità spettano anche agli ispettori allievi. Durante il trimetre estivo, però, la diaria sarà ridotta a due terzi nel primo mese ed alla metà in quelli successivi.

Nessuna indennità chilometrica sarà corrisposta per le percorrenze nelle località destinate alle esercitazioni, ma soltanto per i viaggi a dette località.

Per gli altri allievi è riservata al Ministero la facoltà di rimborsare le spese di viaggio.

TITOLO VIII.

Della segreteria e dell'amministrazione dell'Istituto

—

CAPO I.

Dell'amministrazione dell'Istituto

—

Art. 59.

L'Istituto ha una segreteria a capo della quale è un segretario economo. Questi regola o dirige il lavoro interno dell'ufficio, secondo gli ordini del direttore. Invigila sul personale dipendente, salvo che sull'applicato addetto alla biblioteca che dipende direttamente dal direttore. Egli è sottoposto a tutte le disposizioni che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

Art. 60.

Il segretario-economo:

1° riscuote dagli allievi il contributo speciale per le spese di laboratorio, fissato per L. 30 per anno scolastico;

2° riscuote i mandati di anticipazione, spediti dal Ministero per i servizi in economia;

3° eseguisce i pagamenti;

4° tiene l'inventario ed è consegnatario di tutto il materiale mobile non scientifico, e del materiale stesso ha diretta custodia;

5° ritira dagli allievi e dagli uditori le quietanze dei versamenti dei contributi, di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 61.

La custodia diretta del materiale mobile scientifico e la tenuta del relativo inventario, sono affidate ai direttori dei rispettivi gabinetti e laboratori, i quali redigono i prospetti annuali e le note di variazioni e li trasmettono al Ministero.

Art. 62.

Le note dei lavori eseguiti nei gabinetti e laboratori, e quelle delle provviste ordinarie, sono pagate dal segretario economo, col visto del rispettivo direttore, nei limiti della dotazione annua di ciascun gabinetto e laboratorio, sotto la stretta osservanza della disposizione dell'art. 11 della legge.

Il segretario-economo prende in consegna tutte le provviste inventariali dando ai rispettivi direttori quelle di pertinenza dei relativi gabinetti scientifici.

Art 63.

Entro il mese di aprile il direttore dell'Istituto prepara, sentito il Consiglio accademico, ed invia alla Direzione generale delle foreste il prospetto delle entrate e delle spese dell'Istituto, riferibili all'esercizio finanziario successivo, escluse le spese per gli stipendi derivanti dai ruoli organici e per l'indennità fissa al direttore, inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura.

Tale prospetto valutativo delle entrate e delle spese sarà presentato, per le sue valutazioni, al Consiglio di amministrazione dell'azienda del demanio forestale dello Stato.

CAPO II.

Del personale di segreteria

Art. 64.

I concorsi a segretario-economo ed applicato di segreteria nel R. Istituto superiore forestale sono per titoli o per esame.

Possono essere ammessi al concorso di segretario-economo, da tenersi in conformità del testo unico della legge vigente sullo stato degli impiegati civili e del regolamento generale relativo, coloro che sono forniti di diploma di ragioneria rilasciato nei RR. Istituti tecnici, del diploma di licenza dalle RR. scuole medie di commercio.

Possono essere ammessi al concorso per applicati di segreteria tutti coloro che sono provvisti della licenza di scuola tecnica o della licenza di una scuola commerciale di secondo grado.

Il Ministero potrà provvisoriamente destinare all'ufficio di segreteria ed economato personale del Corpo Reale delle foreste.

Art. 65.

L'esame di concorso a segreterio-economo consiste in una prova scritta ed in una prova orale di ragioneria e in una prova orale sulla contabilità generale dell'Azienda forestale di Stato e sull'ordinamento degli uffici di segreteria e dell'Università e degli Istituti di istruzione superiore, con particolare riguardo a quelli dipendenti dal Ministero di agricoltura, secondo il programma del bando di concorso.

L'esame di applicato di segreteria consiste in un componimento di italiano ed in una prova di aritmetica. A parità di merito saranno preferiti i candidati che conoscono la dattilografia.

La Commissione esaminatrice è composta:

1° del ragioniere capo del Ministero di agricoltura, presidente;

2° di un funzionario della Direzione generale delle foreste;

3° di un funzionario del Ministero del tesoro.

Art. 66.

Il vincitore del concorso di segretario-economo deve prestare all'atto della nomina, una cauzione in titoli dello Stato o in numerario di lire mille.

TITOLO IX.

Stazione sperimentale di silvicoltura

Art. 67.

È istituita presso l'Istituto una stazione sperimentale di silvicoltura, allo scopo di provvedere alla conoscenza tecnica ed economica della produzione forestale italiana, e di ricercare i mezzi per migliorarla.

Art. 68.

Il titolare della stazione sarà nominato con le modalità stabilite per provvedere alle cattedre di materia fondamentale.

Eccezionalmente finchè non si sia provveduto alla nomina del titolare il Ministero potrà destinarvi un funzionario tecnico del Corpo Reale delle foreste.

Art. 69.

Il titolare della stazione farà parte del ruolo degli insegnanti e sarà parificato, a tutti gli effetti, ai professori di disciplina fondamentali

Art. 70.

Alla stazione verranno adibiti un assistente ed un inserviente, da nominarsi colle modalità stabilite per il personale della stessa categoria dell'Istituto, del cui ruolo fanno parte.

Art. 71.

Al personale della stazione verrà corrisposto annualmente un compenso da determinarsi dal Ministero su proposta del direttore dell'Istituto.

Art. 72.

Ogni anno, non più tardi del mese di aprile, il Consiglio accademico, con l'intervento del direttore generale delle foreste, o di un ispettore superiore da lui delegato, determinerà il programma delle indagini e delle esperienze, che la stazione dovrà svolgere col contributo degli insegnanti in conformità di quanto è disposto coll'art. 38.

Art. 73.

Le spese occorrenti al funzionamento della stazione sperimentale verranno comprese nel bilancio annuale dell'Istituto di cui all'art. 62.

In esso sarà altresì fissato il limite delle indennità di missione entro il quale il personale della stazione resta autorizzato a compiere i sopraluoghi necessari per lo svolgimento del programma assegnatogli.

Art. 74.

Il titolare della stazione è tenuto a presentare annualmente al Ministero una relazione sulle ricerche ed esperienze eseguite.

TITOLO X.

Delle borse di studio all'estero

CAPO UNICO

Art. 75.

Annualmente la Direzione generale delle foreste fisserà il numero delle borse di studio di cui all'art. 15 della legge, la somma

assegnate a ciascuna di esse, il paese di destinazione e la durata.

Esse saranno conferite per studi diretti alla conoscenza dell'organizzazione ed esecuzione delle più importanti operazioni di impianto, governo ed amministrazione dei boschi e di restaurazione di bacini montani

Art. 76.

Le borse saranno aggiudicate ai vincitori di un concorso da bandirsi fra i funzionari tecnici forestali con le norme vigenti per le promozioni al grado di ispettore forestale capo. Fra le prove di esame ve ne sarà una concernente la lingua del paese in cui il concorrente dovrà recarsi a compiere i suoi studi.

Art. 77.

Il programma degli studi da farsi e delle relazioni da presentarsi sarà, volta per volta, tracciato dalla Direzione generale delle foreste.

Art. 78.

Le borse verranno pagate a rate trimestrali anticipate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.

Il numero 1455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono estesi:

Il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, col relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306;

la legge 30 giugno 1912, n. 739, sulla circolazione degli autoveicoli;

il relativo regolamento 2 luglio 1914, n. 811, e la parte ancora conservata in vigore del regolamento 29 luglio 1909, n. 710;

la legge 13 giugno 1907, n. 403 riguardante l'impianto di vie funicolari aeree ed il relativo regolamento 25 agosto 1908, n. 829;

il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2374 sulla concessione ai Comuni delle teleferiche residuate dalla guerra;

il regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687 per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate ed il regolamento 31 ottobre 1873, n. 1688, circa il sindacato e la sorveglianza governativa dell'esercizio delle strade ferrate;

le successive modificazioni alle leggi ed ai decreti citati ed in genere tutte le disposizioni vigenti nel Regno relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie a trazione meccanica, agli impianti di vie funicolari aeree ed agli automobili.

Le norme attinenti alla concessione saranno però applicabili solo ai servizi concessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

A deroga dell'art. 78 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, rimangono provvisoriamente in vigore nelle nuove Provincie le disposizioni relative all'oggetto ed all'estensione delle indennità di espropriazione, di cui ai paragrafi dal 4 al 9 incluso della legge dell'Impero 18 gennaio 1876 (B. L. I. n. 30) concernente l'espropriazione allo scopo della costruzione e dell'esercizio di ferrovie.

A deroga dell'art. 5 della legge 30 giugno 1912, numero 739, fino a che non sia esteso alle nuove Provincie il Codice civile del Regno, rimane in vigore la legge austriaca 9 agosto 1908 (B. L. I. n. 162) sulla responsabilità per danni derivanti dall'esercizio di veicoli a motore.

Art. 3.

Le norme relative alle espropriazioni in vigore nel Regno, con la deroga di cui al precedente articolo, nonchè quelle relative alla redazione ed approvazione dei progetti sono anche applicabili ai lavori ferroviari da eseguire nelle nuove Provincie a cura diretta dello Stato. Vien pertanto abrogata l'ordinanza 25 gennaio 1879 (B. L. I. n. 19) del Ministero del commercio, concernente la compilazione di progetti relativi a ferrovie e le inerenti per trattazioni d'ufficio.

Art. 4.

Le attribuzioni che, nei provvedimenti estesi alle nuove Provincie in virtù del presente decreto, sono affidate ai prefetti, s'intendono affidate ai Commissari generali civili, o, per essi, ai vice commissari generali civili, quelle di competenza dei Consigli e delle delegazioni provinciali, s'intendono date alle Diete ed alle Giunte provinciali o, per esse, alle Giunte provinciali straordinarie: ciò a mente degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269.

Le attribuzioni degli uffici del Genio civile s'intendono affidate agli uffici tecnici governativi che, anche con altre norme, esercitano nei territori annessi analoghe funzioni.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per l'attuazione del presente decreto si provvederà coi fondi stanziati per i servizi di

ferrovie, tramvie, automobili e teleferiche nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-923, e con i corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti nei territori annessi, relative alle materie contemplate nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Veduto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 276;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 1º febbraio 1922, n. 61, recante provvedimenti per sopperire alla deficienza di energia elettrica, è esteso alle nuove Provincie con le modificazioni che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il periodo di tempo anteriore al 1º dicembre 1921, indicato nell'art. 1 del citato R. decreto-legge, ha la decorrenza dal 24 marzo 1922.

Art. 3.

Le attribuzioni conferite ai prefetti con gli articoli 2, 6 e 7 del decreto legislativo che si estende, sono demandate alle autorità politiche provinciali.

Art. 4.

In quanto risulti necessario per l'applicazione degli articoli 3 e 4 del citato R. decreto-legge n. 61, s'intendono estese alle nuove Provincie le norme del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 270, sempre che la legislazione in vigore nelle nuove Provincie stesse ne renda possibile l'applicazione.

Art 5

Il presente decreto andrà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — RICCIO — TEOFILO ROSSI — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1441. Regio decreto 23 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, viene approvato lo statuto per la Maramma della Chiesa Madre di Castrogiovanni.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria

Tenenti.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922:

Padovan Giusto, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali dal 1º novembre 1922.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

De Pasquali Gaetano tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali dal 15 novembre 1922.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922:

Del Vita Gino, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 7 luglio 1922.

Buniva cav. Carlo, tenente colonnello, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale dal 16 novembre 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi,

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, un mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi sieno state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del b	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0/0	65214	Scognamiglio Giorgio di Raffaele, dom. a Portici (Napoli) . . L.	185 —
»	256138	Intestata come la precedente . . . . »	410 —
»	21904 Polizza comb.	Renna Natale di Benedetto, dom. a Catania, vincolata . . . . »	20 —
P. N. 5 0/0	24352	Grassi-Sinibaldi di Pasquale fu Filippo, dom. in Monte Santa Maria in Sabina, frazione del comune di Toffia (Perugia) »	1500 —
3,50 0/0	542059	Intestata come la precedente . . . . »	420 —
»	512201	Grassi-Sinibaldi Pasquale fu Filippo, dom. a Monte Santa Maria in Sabina (Perugia) . . . . »	140 —
»	415485	Intestata come la precedente . . . . »	700 —
»	755629	Intestata come la precedente . . . . »	840 —
Cons. 5 0/0	200552	De Bonis Domenico-Antonio di Gaetano, dom. a Pietragalla (Potenza). Vincolata . . . . »	375 —
»	6337	Comune di Romans d'Isonzo (Terra Redenta) . . . . »	520 —
»	109742	Comune di Romans (Gorizia) . . . . »	2500 —
5 0/0 vecchio	329115 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pagano Gaetano fu Giuseppe, dom in Castel San Giorgio (Salerno) . . . . »	110 —
		Per l'usufrutto: Pagano Alfonso di Gaetano, dom. in Castel San Giorgio (Salerno) . . . . »	—
Cons. 5 0/0	75118	Di Paolo Salvatore fu Pellegrino, domic. a Benevento . . . . »	115 —
»	201611	Pazienza Angelo fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Pazienza Angela, dom. a Providenza R. J. (New York) . . . . »	1700 —
3,50 0/0	284862	Allara Maria fu Roberto, moglie di Varvelli Riccardo, dom. a Torino . . . . »	700 —
»	566276	Intestata come la precedente, domiciliata a Murisengo (Alessandria) . . . . »	700 —
»	257571	Compagnia della Madonna delle Ville in Montefelcino (Pesaro) . . . . »	28 —
»	215301	Trapani Carolina fu Giovanni, nubile, domiciliata a Palermo . . . . »	1400 —
»	591720	Tomasi Giovanni di Silvestro domiciliato a Bologna. Vincolata . . . . »	45 50
Cons. 5 0/0	11684	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	140 —
3,50 0/0	411965	Carnicelli Filiberto di Federico, domiciliato in Sornano (Macerata). Vincolata . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	1916	Musmeci Mariano di Rosano, domiciliato a Reggio Calabria. Vincolata . . . . »	20 —
3,50 0[0	572246	Opera Pia Istituto San Filippo Neri in Catania . . . . »	14 —
Cons. 4,50 0[0	12153	Istituto di San Filippo Neri in Catania . . . . »	198 —
3,50 0[0	689825	Pietrazzini Azelio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cozzi Diomira, dom. a Piazza del Serchio (Massa) . . . . »	119 —
»	689826 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . . » Per l'usufrutto: Cozzi Diomira fu Giuseppe, ved. di Pietrazzini Giuseppe, dom. a Piazza del Serchio (Massa)	119 —
»	408104 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Di Litta Cresenza fu Giuseppe, ved. Di Nota, dom. a Colle San Magno (Caserta) . . . . » Per la proprietà: Di Nota Lucia e Donato fu Domenicantonio, minore, sotto la patria potestà della madre Di Litta Crescenza fu Giuseppe, ved. di Di Nota Domenicantonio, dom. a Colle San Magno (Caserta).	21 —
Cons. 5 0[0	31572 Polizza comb.	Massetti Giovanni di Giuseppe, dom. a Brescia. . . . . »	20 —
3,50 0[0	1009	Reclusorio di Santa Maria del Lume di Catania . . . . »	24 50
»	266089	Intestata come la precedente . . . . »	45 50
»	275695	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	450034	Intestata come la precedente . . . . »	91 —
»	450035	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	475153	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	547643	Intestata come la precedente . . . . »	31 50
»	591172	Intestata come la precedente . . . . »	59 50
»	627480	Intestata come la precedente . . . . »	80 50
»	630593	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
Cons. 4,50 0[0	2121	Reclusorio di Santa Maria del Lume in Catania, rappresentato dal suo presidente . . . . »	2391 —
»	2122	Intestata come la precedente, per l'eredità aggregata Francesca Alessi . . . . »	15 —
«	30088	Reclusorio di Santa Maria del Lume in Catania . . . . »	30 —
P. N. 5 0[0	23733	Opera Pia Reclusorio di Maria Santissima del Lume in Catania . . . . »	530 —
»	25616	Intestata come la precedente . . . . »	95 —
»	32856	Intestata come la precedente . . . . »	220 —
Cons. 5 0[0	130719	Reclusorio di Santa Maria del Lume in Catania . . . . . . »	310 —
»	134093	Satta Antonietta fu Luigi, moglie di Guiso Giovanni, dom.to ad Orosei (Sassari) . . . . »	1250 —
»	217233	Cucavaz Geminiano fu Luigi, domiciliato a Cividale (Udine) Vincolata . . . . »	600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons 5 0/0	50072	Brunelli Concetta fu Virgilio, moglie di Gerardo Fadarola fu Raffaele, dom.ta a New-York . . . . »	500 —
3,50 0/0	538307	Opera Pia fondata da Giacomo Pocobelli fu Gaspare in Melide amministrata dalla Municipalità locale (Lugano-Svizzera). Vincolata . . . . »	175 —
Cons. 5 0/0	20030	Scardazzone Antonio fu Nicola, dom. a New York . . . . »	4000 —
3.50 0/0	198170	Opera Pia Lupi-Boveri in Piacenza . . . . »	665 —
Cons 5 0/0	60071	Iadarola Gerardo fu Raffaele, dom. a New York . . . . . . »	750 —
»	196340	Comune di Pieve di Cadore (Belluno) . . . . »	360 —
»	9322 Polizza comb.	D'Alessandro Ettore di Fabio, dom. a Napoli - Vincolata. . »	20 —
3,50 0/0	558965	Maccarone Francesco di Vito, dom. a Regalbuto (Catania) - Vincolata . . . . »	217 —
Cons. 5 0/0	134097	Guiso Giovanni fu Taddeo, dom. ad Orosei (Sassari) . . . »	1250 —
»	21142	Busacca Emanuele fu Antonino, dom. in New York . . . . »	250 —
»	8573 Polizza comb.	Cutraro Giuseppe di Vito, dom. a Caltagirone (Catania) Vincolata . . . . »	20 —
»	24695 Polizza comb.	Modica Giuseppe di Giovanni, dom. a Licodia Eubea (Catania) - Vincolata . . . . »	20 —
»	175721	Asilo Infantile Principessa Margherita in Bitonto (Bari) . . . »	190 —
»	175966	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
»	175967	Intestata come la precedente . . . . »	330 —
»	274281	Intestata come la precedente . . . . »	740 —
»	92691	Opera Pia Asilo Infantile di Bitonto (Bari) . . . . »	10 —
»	91550	Opera Pia ricovero mendicità Umberto I di Bitonto (Bari). . »	255 —
»	102351	Ricovero di mendicità Umberto I di Bitonto (Bari). . . . . . »	35 —
»	117113	Ricovero di mendicità Principe Umberto di Bitonto (Bari). . »	65 —
»	134735	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	195525	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
»	244285	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
»	278358	Intestata come la precedente . . . . »	195 —
»	270451	Ricovero di Mendicità in Bitonto (Bari) - Vincolata . . . . . »	75 —
3,50 0/0	180059	Simoni Francesca fu Luigi, minore, moglie di Croce Bartolo di Francesco, dom. a Belluno . . . . »	3 50
»	503063	D'Imperio Giovanni Antonio di Pasquale dom. in Montagano (Campobasso) . . . . »	175 —
P. N. 5 0/0	22010	D'Imperio Giovanni di Pasquale, dom. in Campobasso . . . »	500 —

Roma, 10 novembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 31 ottobre 1922	al 10 novembre 1922
Cassa (Specie metalliche)	951.959.000	952.255 000
Portafoglio su piazze italiane	4.483.997.000	4 526.556 000
Anticipazioni	2 486.853.000	2.263 744.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c|c)	728.624 000	725 923 000
Circolazione	14.242.275.000	14.226.630.000
Debiti a vista	869 811.000	785.059.000
Depositi in C| C| fruttifero	823.861.000	811.756.000
Rapporto della riserva alla circolazione	19.49 0|0	19.49 0|0

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 18 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	152 17	Dinari	—
Londra	97 37	Corone jugoslave	—
Svizzera	399 13	Belgio	141 25
Spagna	334 —	Olanda	—
Berlino	0 35	Pesos oro	—
Vienna	0 0325	Pesos carta	7 93
Praga	69 —	New York	21 79

Oro 420 45

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/₀ netto (1906)	76 37	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	85 74	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, portante nuovi miglioramenti economici;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

Art. 1

Presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale marittimo e industriale.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Art. 3

Per l'inclusione nella terna a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano ripor-

tato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, 8 luglio 1922

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1923, n. 268;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1030;

Visto il regolamento sull'istruzione superiore commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Visto il R. decreto 2 luglio 1922, n. 1107, che approva la pianta organica del personale amministrativo del R. Istituto superiore di studi commerciali in Trieste;

Vista la deliberazione in data 2 settembre 1922 presa dal Consiglio di amministrazione del R. Istituto superiore di studi commerciali « Fondazione Revoltella » in Trieste:

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario nel R. Istituto superiore di studi commerciali « Fondazione Revoltella » in Trieste.

Sono ammessi al concorso i licenziati degli Istituti commerciali delle scuole medie di 2° grado Regi o pareggiati.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di tedesco;

una prova scritta di ragioneria e computisteria;

prove orali sulle seguenti materie: lingua tedesca, nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo; ragioneria e computisteria; legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero in un plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta bollata da due lire, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta ufficiale*, ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40;

2° diploma di licenza di un Istituto commerciale Regio o pareggiato o di una scuola media di 2° grado Regia o pareggiata;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tale da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio al quale aspira;

7° fotografia debitamente legalizzata.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Sono dispensati dalla presentazione del documento 3° i cittadini delle Provincie già soggette alla monarchia austro-ungarica e dalla presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che già abbiano un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prendere parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove. Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato primo nella graduatoria e in caso di rinunzia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo iniziale è stabilito in lire 5000 aumentabili in cinque aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno fino ad un massimo di lire 7500 oltre l'indennità caro viveri ed all'assegno mensile di lire 140 concesso dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1030.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 ottobre 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

Direttore: DARIO PERUSY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.